

# Gazzetta ufficiale

## delle

## Comunità europee

11° Anno n. L 84

6 aprile 1968

Edizione in lingua italiana

## Legislazione

---

### Sommario

#### I

- Regolamento (CEE) n. 410/68 della Commissione, del 5 aprile 1968, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala . . . . . 1
- Regolamento (CEE) n. 411/68 della Commissione, del 5 aprile 1968, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto . . . . . 2
- Regolamento (CEE) n. 412/68 della Commissione, del 5 aprile 1968, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali . . . . . 4
- Regolamento (CEE) n. 413/68 della Commissione, del 5 aprile 1968, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi . . . . . 5
- Regolamento (CEE) n. 414/68 della Commissione, del 5 aprile 1968, che aumenta l'ammontare di compensazione all'importazione di oli di girasole originari o in provenienza dalla Bulgaria, dalla Romania e dall'URSS . . . . . 6
- Regolamento (CEE) n. 415/68 della Commissione, del 5 aprile 1968, che modifica l'importo supplementare per talune uova in guscio . . . . . 7
- Regolamento (CEE) n. 416/68 della Commissione, del 5 aprile 1968, che modifica l'importo supplementare per il giallo d'uova congelato . . . . . 8
- Regolamento (CEE) n. 417/68 della Commissione, del 5 aprile 1968, relativo alla modifica e alla soppressione dell'importo supplementare per taluni prodotti del settore del pollame . . . . . 9
- Regolamento (CEE) n. 418/68 della Commissione, del 5 aprile 1968, che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva . . . . . 11

**I**

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 410/68 DELLA COMMISSIONE**

del 5 aprile 1968

**che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano  
o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica  
europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio,  
del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'or-  
ganizzazione comune dei mercati nel settore dei  
cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importa-  
zione dei cereali, delle farine di grano e di segala  
e delle semole e semolini di grano sono stati fissati  
dal regolamento n. 246/67/CEE <sup>(2)</sup> e dai successivi  
regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi offerti e  
dei corsi odierni di cui la Commissione ha avuto

conoscenza, i prelievi attualmente in vigore devono  
essere modificati conformemente alla tabella allegata  
al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi che devono essere percepiti all'importa-  
zione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del  
regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella  
allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile  
1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente appli-  
cabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1968.

*Per la Commissione*

B. HERINGA

*Direttore generale aggiunto*

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. 138 del 1° 7.1967, pag. 5.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 5 aprile 1968 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	u.c./tm
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato	56,18
ex 10.01	Frumento duro	57,43
10.02	Segala	44,48
10.03	Orzo	40,75
10.04	Avena	35,91
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	39,53 <sup>(1)</sup>
10.05 B	Granturco altro	39,53
10.07 A	Grano saraceno	0
ex 10.07 B	Miglio	33,80
ex 10.07 B	Sorgo e durra	37,19
ex 10.07 B	Non nominati	0
11.01 A	Farine di frumento o di spelta	78,75
11.01 B	Farine di frumento segalato	78,75
ex 11.01 C	Farine di segala	72,72
ex 11.02 A I	Semole e semolini di frumento duro	98,67
ex 11.02 A I	Semole e semolini di frumento tenero	84,21

<sup>(1)</sup> Al massimo 4 % del valore in dogana.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 411/68 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 1968

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal

regolamento n. 247/67/CEE <sup>(2)</sup> e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La tabella dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. 138 del 1° 7. 1967, pag. 8.

cereali e di malto, prevista all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, è fissata conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1968.

*Per la Commissione*

B. HERINGA

*Direttore generale aggiunto*

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione del 5 aprile 1968 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

(u.c. / tm)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato	0	0,30	0,30	0
ex 10.01	Frumento duro	0	0	0	0,15
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
ex 10.07 B	Miglio	0	0	0	0
ex 10.07 B	Sorgo e durra	0	0	0	0
ex 10.07 B	Non nominati	0	0	0	0

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7	4° term. 8
ex 11.07 A I (a)	Malto non torrefatto, di frumento, presentato sotto forma di farina	0	0,053	0,053	0	0
ex 11.07 A I (b)	Malto non torrefatto, di frumento, altro	0	0,040	0,040	0	0
ex 11.07 A II (a)	Malto non torrefatto, d'orzo, presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
ex 11.07 A II (b)	Malto non torrefatto, d'orzo, altro	0	0	0	0	0
ex 11.07 A III (a)	Malto non torrefatto, altro, presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
ex 11.07 A III (b)	Malto non torrefatto, altro, non nominato	0	0	0	0	0
ex 11.07 B I	Malto torrefatto, di frumento	0	0,047	0,047	0	0
ex 11.07 B II	Malto torrefatto, d'orzo	0	0	0	0	0
ex 11.07 B III	Malto torrefatto, altro	0	0	0	0	0

## REGOLAMENTO (CEE) N. 412/68 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 1968

## che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 402/68<sup>(2)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, è necessario

modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1968.

*Per la Commissione*

B. HERINGA

*Direttore generale aggiunto*

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 83 del 5.4.1968, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 5 aprile 1968 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	(u.c. / tm)			
		Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
ex 10.01	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	—	—	—	—
ex 10.07 B	Miglio	0	0	0	0
ex 10.07 B	Sorgo e durra	0	0	0	— 1,10
ex 10.07 B	Non nominati	—	—	—	—

**REGOLAMENTO (CEE) N. 413/68 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 aprile 1968**  
**che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,  
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento n. 463/67/CEE <sup>(2)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità, richiamate nel regolamento n. 463/67/

CEE, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 aprile 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1968.

*Per la Commissione*

B. HERINGA

*Direttore generale aggiunto*

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione del 5 aprile 1968 che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

Importi dell'integrazione applicabili a partire dall'8 aprile 1968 per semi di colza e ravizzone (n. ex 12.01 G della TDC) e girasole (n. ex 21.01 G della TDC) (in u.c./100 kg)

	Colza e ravizzone	Girasole
Importo dell'integrazione :	11,310	11,428
Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata :		
— per il mese di aprile :	11,352	11,319
— per il mese di maggio :	11,352	11,319
— per il mese di giugno :	11,352	11,319

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. 200 del 19.8.1967, pag. 6.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 414/68 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 1968

che aumenta l'ammontare di compensazione all'importazione di oli di girasole originari o in provenienza dalla Bulgaria, dalla Romania e dall'URSS

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>,visto il regolamento n. 143/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo all'ammontare di compensazione applicabile all'importazione di taluni oli vegetali <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6,considerando che il regolamento n. 579/67/CEE <sup>(3)</sup> della Commissione, del 19 settembre 1967, ha fissato un ammontare di compensazione di 1,700 unità di conto/100 kg applicabile all'importazione di oli di girasole originari o in provenienza dalla Bulgaria, dalla Romania e dall'URSS ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 143/67/CEE, l'ammontare di compensazione deve essere adattato regolarmente in funzione degli eventuali cambiamenti di situazione ;

considerando che il controllo regolare dei dati di base per la fissazione dell'ammontare di compensazione ha rivelato che da quando si applica tale importo i prezzi degli oli di girasole offerti dai paesi terzi in causa hanno subito una riduzione rilevante ; che i prezzi dei semi sono invece rimasti all'incirca allo stesso livello ed i prezzi dei panelli hanno subito una leggera diminuzione ;

considerando che i costi di trasformazione dei semi offerti, da prendere in considerazione per il calcolo della relazione dei prezzi di cui all'articolo 1, sub b), del regolamento n. 143/67/CEE, non hanno subito variazioni rispetto ai costi presi in considerazione in sede di fissazione dell'ammontare di compensazione ; che gli elementi da utilizzare per la determinazione delle rese dei semi sono inoltre rimasti sensibilmente gli stessi ;

considerando che, in seguito all'evoluzione dei prezzi degli oli, dei semi e dei panelli, si nota un aumento della disparità dei prezzi constatata nel regolamento n. 579/67/CEE ; che la situazione concorrenziale dell'olio prodotto nella Comunità rispetto agli oli di girasole importati dalla Bulgaria, dalla Romania e dall'URSS si è pertanto ulteriormente aggravata ;

considerando che, tenuto conto della disparità dei prezzi constatata attualmente, è necessario aumentare l'ammontare di compensazione per detti prodotti applicando i criteri di cui al regolamento n. 579/67/CEE ; che sembra tuttavia che gli scopi perseguiti da tale ammontare possono essere conseguiti senza tener conto di tutta quest'ultima disparità ;

considerando che tale disparità è all'incirca la stessa per i tre paesi di cui trattasi e che è pertanto opportuno fissare lo stesso ammontare di compensazione per le importazioni di oli di girasole originari o in provenienza da tali paesi ;

considerando che il Comitato di gestione per i grassi non ha espresso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'articolo 1 del regolamento n. 579/67/CEE è sostituito dal testo seguente :

« Gli Stati membri applicano alle importazioni di oli di girasole della sottovoce 15.07 B II c) 2 della tariffa doganale comune, originari o in provenienza dalla Bulgaria, dalla Romania e dall'URSS, un ammontare di compensazione pari a 2,200 unità di conto/100 kg ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1968.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Jean REY

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2463/67.<sup>(3)</sup> GU n. 227 del 21. 9. 1967, pag. 6.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 415/68 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 1968

che modifica l'importo supplementare per talune uova in guscio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, detto in appresso prezzo d'offerta, scenda al di sotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi <sup>(2)</sup>;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che a norma del regolamento n. 527/67/CEE <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 145/68 <sup>(4)</sup>, i prelievi applicabili alle uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, diverse dalle uova da cova, in provenienza dai paesi terzi sono stati aumentati di un importo supplementare pari a:

- 0,2000 unità di conto al chilogrammo per i prodotti originari d'Israele;
- 0,1250 unità di conto al chilogrammo per i prodotti originari degli altri paesi terzi, ad eccezione della Polonia, della Finlandia, della Repubblica del Sudafrica e dell'Australia;

considerando che, a norma dei regolamenti nn. 54/65/CEE <sup>(5)</sup>, 87/66/CEE <sup>(6)</sup>, 183/66/CEE <sup>(7)</sup> e 765/67/CEE <sup>(8)</sup>, i prelievi all'importazione di uova in guscio di volatili da cortile, originarie e in provenienza dalla Polonia, dalla Finlandia, dalla Repubblica del Sudafrica e dall'Australia, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, secondo le informazioni pervenute alla Commissione, i prezzi d'offerta per il suddetto prodotto, in provenienza dai paesi terzi, determinati tenendo conto sia dei prezzi indicati nei documenti doganali, sia di ogni altro elemento indicativo dei prezzi praticati dai paesi terzi, sono in media inferiori al prezzo limite di:

- 0,1750 unità di conto al chilogrammo per i prodotti originari della Romania;
- 0,1000 unità di conto al chilogrammo per i prodotti originari degli altri paesi terzi, ad eccezione della Polonia, della Finlandia, della Repubblica del Sudafrica e dell'Australia;

considerando che è quindi necessario modificare l'importo supplementare per tale prodotto;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento n. 527/67/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 145/68, sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

« Fatto salvo l'articolo 1 dei regolamenti nn. 54/65/CEE, 87/66/CEE, 183/66/CEE e 765/67/CEE, i prelievi fissati a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 122/67/CEE per le uova in guscio, di volatili da cortile, fresche o conservate, diverse dalle uova da cova, della voce ex 04.05 A della tariffa doganale comune, in provenienza dai paesi terzi, sono aumentati di un importo supplementare pari a:

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.<sup>(2)</sup> GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.<sup>(3)</sup> GU n. 213 del 2. 9. 1967, pag. 3.<sup>(4)</sup> GU n. L 32 del 6. 2. 1968, pag. 10.<sup>(5)</sup> GU n. 59 dell'8. 4. 1965, pag. 848/65.<sup>(6)</sup> GU n. 120 del 2. 7. 1966, pag. 2229/66.<sup>(7)</sup> GU n. 211 del 19. 11. 1966, pag. 3602/66.<sup>(8)</sup> GU n. 260 del 27. 10. 1967, pag. 24.



- a) 0,1750 unità di conto al chilogrammo per i prodotti originari della Romania ;  
 b) 0,1000 unità di conto al chilogrammo per i prodotti originari degli altri paesi terzi. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1968.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Jean REY

**REGOLAMENTO (CEE) N. 416/68 DELLA COMMISSIONE**

**del 5 aprile 1968**

**che modifica l'importo supplementare per il giallo d'uova congelato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, detto in appresso prezzo d'offerta, scenda al di sotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta ; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi <sup>(2)</sup> ;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi ; che tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi ;

considerando che a norma del regolamento n. 318/67/CEE <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 248/68 <sup>(4)</sup>, i prelievi applicabili al giallo d'uova di volatili da cortile, atto ad usi alimentari, congelato, anche zuccherato, in provenienza dai paesi terzi, sono stati aumentati di un importo supplementare pari a :

- 0,5000 unità di conto al chilogrammo per i prodotti originari della Gran Bretagna o della Repubblica popolare cinese ;
- 0,4000 unità di conto al chilogrammo per i prodotti originari degli altri paesi terzi ;

considerando che, secondo le informazioni pervenute alla Commissione, i prezzi d'offerta per il suddetto prodotto originario d'Israele, determinati tenendo conto sia dei prezzi indicati nei documenti doganali, sia di ogni altro elemento indicativo dei prezzi praticati dai paesi terzi, sono attualmente inferiori anch'essi al prezzo limite in media di 0,5000 unità di conto al chilogrammo ;

considerando che è quindi necessario modificare l'importo supplementare per tale prodotto ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.

<sup>(2)</sup> GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

<sup>(3)</sup> GU n. 164 del 21. 7. 1967, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 53 del 10. 3. 1968, pag. 39.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento n. 318/67/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 248/68, sono sostituite dalle disposizioni seguenti :

« I prelievi fissati a norma dell'articolo 5 del regolamento n. 122/67/CEE, per il giallo d'uova di volatili da cortile, atto ad usi alimentari, congelato, anche zuccherato, della voce ex 04.05 B I della tariffa doganale comune, in provenienza

dai paesi terzi, sono aumentati di un importo supplementare pari a :

- a) 0,5000 unità di conto al chilogrammo per i prodotti originari della Gran Bretagna, della Repubblica popolare cinese o d'Israele ;
- b) 0,4000 unità di conto al chilogrammo per i prodotti originari degli altri paesi terzi. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1968.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Jean REY

**REGOLAMENTO (CEE) N. 417/68 DELLA COMMISSIONE**

**del 5 aprile 1968**

**relativo alla modifica e alla soppressione dell'importo supplementare per taluni prodotti del settore del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, detto in appresso prezzo d'offerta, scenda al di sotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta ; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi <sup>(2)</sup> ;

considerando che a norma del regolamento n. 772/67/CEE <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento n. 907/67/CEE <sup>(4)</sup>, i prelievi applicabili alle sottocosse e ai pezzi di sottocosse di tacchini, in provenienza dai paesi terzi, sono stati aumentati di un importo supplementare di 0,0750 unità di conto al chilogrammo ;

considerando che a norma del regolamento n. 772/67/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 74/68 <sup>(5)</sup>, i prelievi applicabili alle cosce e ai pezzi di cosce di volatili da cortile, diversi dalle oche e dai tacchini, in provenienza dai paesi terzi, sono stati aumentati di un importo supplementare di 0,1500 unità di conto al chilogrammo ;

considerando che a norma del regolamento n. 977/67/CEE <sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 149/68 <sup>(7)</sup>, i prelievi applicabili alle faraone macel-

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2301/67.

<sup>(2)</sup> GU n. 129 del 28.6.1967, pag. 2577/67.

<sup>(3)</sup> GU n. 261 del 28.10.1967, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU n. 288 del 28.11.1967, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU n. L 17 del 20.1.1968, pag. 6.

<sup>(6)</sup> GU n. 301 del 12.12.1967, pag. 9.

<sup>(7)</sup> GU n. L 33 del 7.2.1968, pag. 5.

late, originarie dell'Ungheria, sono stati aumentati di un importo supplementare di 0,1500 unità di conto al chilogrammo ;

considerando che, secondo le informazioni pervenute alla Commissione, i prezzi d'offerta per i seguenti prodotti, in provenienza dai paesi terzi, determinati tenendo conto sia dei prezzi indicati nei documenti doganali, sia di ogni altro elemento indicativo dei prezzi praticati dai paesi terzi, sono in media inferiori ai prezzi limite di :

— 0,0500 unità di conto al chilogrammo per le sottosce (drumsticks) e pezzi di sottosce di tacchini ;

— 0,1750 unità di conto al chilogrammo per le cosce e pezzi di cosce di volatili da cortile, diversi dalle oche e dai tacchini ;

considerando che è quindi necessario modificare l'importo supplementare per tali prodotti ;

considerando che dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dell'importo supplementare risulta che quantità rappresentative di faraone macellate non sono più offerte a prezzi inferiori al prezzo limite ;

considerando che è quindi necessario sopprimere l'importo supplementare per tale prodotto ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

#### *Articolo 1*

La lettera c) dell'articolo 1 del regolamento n. 772/67/CEE, modificato dal regolamento n. 907/67/CEE, è sostituita dalla seguente :

« c) 0,0500 unità di conto al chilogrammo per le sottosce (drumsticks) di tacchini, in provenienza da paesi terzi ; »

#### *Articolo 2*

La lettera e) dell'articolo 1 del regolamento n. 772/67/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 74/68, è sostituita dalla seguente :

« e) 0,1750 unità di conto al chilogrammo per le cosce e pezzi di cosce di volatili da cortile, diversi dalle oche e dai tacchini, in provenienza dai paesi terzi. »

#### *Articolo 3*

L'articolo 2 del regolamento n. 977/67/CEE, modificato dal regolamento (CEE) n. 149/68, è abrogato.

#### *Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1968.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Jean REY

## REGOLAMENTO (CEE) N. 418/68 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 1968

che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 9,

visto il regolamento n. 166/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo ai prelievi applicabili all'olio d'oliva che ha subito un processo di raffinazione, nonché ad alcuni prodotti contenenti olio d'oliva <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE e dell'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE, la Commissione deve fissare un prelievo per le importazioni nella Comunità di olio d'oliva che non abbia subito un processo di raffinazione;

considerando che, per le importazioni di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE e all'articolo 9 del regolamento n. 162/66/CEE, il prelievo è pari alla differenza tra il prezzo di entrata ed il prezzo cif; che, per le importazioni di cui all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE, il prelievo è pari alla differenza tra il prezzo di entrata ed il prezzo franco frontiera, differenza che viene diminuita di un ammontare forfettario;

considerando che il Consiglio fissa ogni anno il prezzo di entrata e l'ammontare forfettario; che per la campagna 1967/1968 essi sono fissati rispettivamente dal regolamento n. 778/67/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1967, relativo alle misure in materia di prezzi applicabili all'olio d'oliva per la campagna 1967/1968 <sup>(4)</sup>, e dal regolamento n. 791/67/CEE del Consiglio, del 31 ottobre 1967, relativo all'ammontare forfettario per l'olio d'oliva che non abbia subito processo di raffinazione, totalmente ottenuto

in Grecia e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità <sup>(5)</sup>;

considerando che la Commissione determina il prezzo cif ed il prezzo franco frontiera per un luogo di transito di frontiera della Comunità; che questo luogo è stato fissato dal regolamento n. 165/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo alla misure da applicare in materia di prezzi per l'olio d'oliva per la campagna 1966/1967 <sup>(6)</sup>;

considerando che detti prezzi devono essere determinati in base alle più favorevoli possibilità reali di acquisto; che, a tale scopo, la Commissione deve tener conto, in linea di massima, di tutte le offerte di olio d'oliva di cui ai punti 1 e 4 dell'allegato al regolamento n. 136/66/CEE, effettuate rispettivamente sul mercato mondiale e sul mercato ellenico, di cui è a conoscenza; che, in mancanza di tali offerte o se queste non sono rappresentative, la Commissione deve tener conto di tutte le offerte fatte sul mercato all'ingrosso comunitario di questi oli, importati rispettivamente dal mercato mondiale e dal mercato ellenico;

considerando, tuttavia, che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 173/66/CEE della Commissione, del 7 novembre 1966, che determina il prezzo cif e il prezzo franco frontiera degli oli d'oliva che non hanno subito un processo di raffinazione e fissa i prelievi applicabili a questi prodotti <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo con il regolamento (CEE) n. 214/68 <sup>(8)</sup>, la Commissione deve scartare le offerte relative a prodotti di qualità mediocre od offerti a lungo termine e non deve tener conto delle offerte che riguardano quantitativi di scarsa importanza o presentati in piccoli imballaggi; che devono ugualmente essere escluse le offerte che possono essere considerate come non rappresentative della reale tendenza del mercato, nonché quelle di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che, fra le offerte prese in considerazione, quelle cif devono essere, a norma dell'articolo 1 del regolamento n. 173/66/CEE, maggiorate dell'1%; che le offerte cif per un luogo di transito di frontiera diverso da quello di cui sopra devono essere modificate tenendo conto delle spese di tra-

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. 197 del 29.10.1966, pag. 3393/66.

<sup>(3)</sup> GU n. 197 del 29.10.1966, pag. 3400/66.

<sup>(4)</sup> GU n. 261 del 28.10.1967, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU n. 265 del 31.10.1967, pag. 8.

<sup>(6)</sup> GU n. 197 del 29.10.1966, pag. 3399/66.

<sup>(7)</sup> GU n. 202 del 7.11.1966, pag. 3482/66.

<sup>(8)</sup> GU n. L 47 del 23.2.1968, pag. 19.

sporto e di assicurazione ; che le offerte «fas», «fob» o altre devono essere maggiorate delle spese di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco o di carico al luogo di transito di frontiera di cui sopra e, per quanto riguarda le offerte « fas », delle spese di carico ;

considerando che, se le offerte prese in considerazione sono fatte sul mercato della Comunità, il loro importo è diminuito delle spese di scarico o di sbarco, delle imposte e dei prelievi riscossi all'importazione, nonché, eventualmente, delle spese d'inoltro e degli altri oneri dalla fase cif o franco frontiera alla fase del commercio per la quale sono fatte le offerte ;

considerando che, per la modifica delle offerte prese in considerazione, la Commissione deve considerare soltanto le spese che, per quanto le consta, siano le meno elevate ;

considerando che il prezzo cif ed il prezzo franco frontiera devono essere determinati per un prodotto presentato sfuso ; che le offerte d'olio presentate sotto un'altra forma devono essere diminuite del plusvalore risultante dalla presentazione ; che, per quanto riguarda le offerte di olio d'oliva non filtrato di qualità vergine, extra, fine o corrente, è opportuno che esse vengano maggiorate di un importo che tenga conto delle spese di filtrazione ;

considerando che, allo scopo di ottenere dati comparabili relativi all'olio avente una denominazione e una qualità, per il quale è stato fissato il prezzo di entrata, è necessario, a seconda della denominazione e della qualità, dedurre o aggiungere, alle offerte prese in considerazione, i valori risultanti dal regolamento n. 172/66/CEE della Commissione, del 5 novembre 1966, che fissa i coefficienti di equivalenza delle varie denominazioni e qualità degli oli d'oliva che non hanno subito un processo di raffinazione <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento n. 192/66/CEE <sup>(2)</sup> ;

considerando che, dal confronto dei dati così ottenuti, è possibile rilevare l'offerta più favorevole sul mercato mondiale e sul mercato ellenico ;

considerando che, qualora nessuna offerta possa essere presa in considerazione, il prezzo cif determinato in precedenza deve essere mantenuto ; che, in tale caso, il prezzo franco frontiera deve essere

determinato in base al prezzo garantito alla produzione in Grecia, maggiorato delle spese di commercializzazione, di carico, di trasporto e di assicurazione ;

considerando che i prelievi applicabili all'olio che abbia subito un processo di raffinazione, alle olive comprese nelle sottovoci 07.01 N e 07.03 A, escluse quelle destinate ad usi diversi dalla produzione di olio, nonché ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 136/66/CEE, devono essere calcolati applicando ai prelievi definiti in precedenza gli adattamenti di cui agli articoli 2, 3, 6, paragrafo 1, e all'articolo 7 del regolamento n. 166/66/CEE, nonché, per quanto riguarda i prodotti summenzionati ottenuti totalmente in Grecia e trasportati direttamente da questo paese nella Comunità, all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 162/66/CEE e agli articoli 4, 6, paragrafo 2, e all'articolo 8 del regolamento n. 166/66/CEE ;

considerando che, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 166/66/CEE, il prelievo da applicare alle olive di cui alle sottovoci 07.01 N e 07.03 A, escluse quelle destinate ad usi diversi dalla produzione di olio, deve essere diminuito dell'ammontare risultante dall'applicazione del dazio doganale al valore del prodotto importato ; che tale ammontare è stato fissato forfettariamente dal regolamento n. 175/66/CEE della Commissione, del 7 novembre 1966, che determina l'incidenza del dazio doganale applicabile alle importazioni di alcune olive <sup>(3)</sup> ;

considerando che i prelievi devono essere fissati rispettivamente per i periodi dal 1° al 15 e dal 16 all'ultimo giorno di ogni mese ; che i prelievi stessi possono essere modificati nel corso di detti periodi ove risulti necessario ;

considerando che, dall'applicazione di tutte queste disposizioni ai prezzi di offerta di cui la Commissione è a conoscenza, risulta che i prelievi devono essere fissati in conformità della tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

#### *Articolo unico*

1. I prelievi previsti nell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, nell'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE e nell'articolo 9 del regolamento n. 166/66/CEE sono fissati in conformità della tabella

<sup>(1)</sup> GU n. 202 del 7. 11. 1966, pag. 3482/66.

<sup>(2)</sup> GU n. 220 del 30. 11. 1966, pag. 3734/66.

<sup>(3)</sup> GU n. 202 del 7. 11. 1966, pag. 3487/66.

allegata al presente regolamento per il periodo ivi indicato, salvo modifiche nel corso di tale periodo.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1968.

*Per la Commissione*

B. HERINGA

*Direttore generale aggiunto*

ALLEGATO

Prelievi applicabili alle importazioni effettuate dal 6 al 15 aprile 1968  
in u.c./100 kg

1 u.c. = 50 FB = 4 DM = 4,93706 FF = 625 Lit. = 50 FL = 3,62 Fl.

Numero tariffario ripreso nell'allegato al regolamento n. 166/66/CEE	Grecia		Paesi terzi
	Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo paese nella Comunità	Prodotti che non sono totalmente ottenuti in Grecia o che non sono direttamente trasportati da questo paese nella Comunità	
07.01 ex N (II)	1,036	3,082	2,382
07.03 ex A (II)	1,036	3,082	2,282
ex 15.07 (A) (I) (a)	6,743	18,751	18,751
ex 15.07 (A) (I) (b)	9,563	26,875	26,875
ex 15.07 (A) (II)	4,710	14,010	14,010
ex 15.17 (A) (I)	2,355	7,005	7,005
ex 15.17 (A) (II)	3,768	11,208	11,208
ex 23.04 (A)	0,377	1,121	1,121



STUDI—SERIE CONCORRENZA

8213 — N. 6

PROGETTO DI STATUTO DI SOCIETÀ PER AZIONI EUROPEE

127 pagine (francese, tedesco, italiano, olandese)

Prezzo di vendita : Lit. 3.750, FB 300,

All'inizio del 1966, la Commissione ha chiesto al prof. Sanders, decano della facoltà di diritto dell'Università di Rotterdam, d'iniziare, in collaborazione con gli esperti degli altri cinque paesi membri, lo studio dei problemi inerenti all'istituzione di un nuovo tipo di società, uniforme per tutta la Comunità. Ne è risultato un progetto di statuto per società anonime europee che la Commissione ha ritenuto opportuno pubblicare.

Benché si tratti di un progetto, di cui il prof. Sanders assume personalmente tutta la responsabilità, il documento riveste un enorme interesse. Il progetto fornisce anzitutto una base concreta, che finora mancava, alle discussioni in corso sull'opportunità di una tale forma di società e sulle disposizioni da includere nel suo statuto. Composto di tredici titoli e quasi duecento articoli, esso contiene infatti l'essenziale della normativa necessaria per la costituzione delle nuove società, la loro organizzazione interna, la loro formazione in gruppi, il loro funzionamento, il loro scioglimento, la loro trasformazione ed infine le fusioni delle società fra di loro e con altre società anonime della Comunità. Vi sono tracciate anche le grandi linee del regime fiscale e penale che dovrebbero venire applicati alla società anonima europea.

L'autore non ha eluso i delicati problemi inerenti in particolare alle condizioni di accesso alla società anonima europea, all'interpretazione uniforme del suo statuto, all'adozione di un registro europeo di commercio ed alla composizione degli organi della società in relazione alla funzione svolta dai rappresentanti dei lavoratori in alcuni Stati membri. Con le reazioni che non mancherà di suscitare, il progetto deve contribuire efficacemente all'avvento di una nuova forza giuridica, di cui le imprese europee, alle prese con le difficoltà della ristrutturazione, risentono ogni giorno maggiormente la necessità.



## PRIMA RELAZIONE GENERALE SULL'ATTIVITÀ DELLE COMUNITÀ NEL 1967

4325

Bruxelles/Lussemburgo — febbraio 1968

511 pagine (francese, tedesco, italiano, olandese ; inglese : in corso di stampa)

Prezzo di vendita : Lit. 1.870, FB 150,—.

La Commissione delle Comunità europee ha testé pubblicato la sua prima relazione generale.

Il documento, che riferisce le attività svolte dalle tre Comunità sino alla fine del 1967, copre periodi leggermente differenti (a partire da febbraio per la CEECA, da marzo per l'Euratom e da aprile per la CEE), ciò al fine di assicurare la saldatura con le precedenti relazioni annuali, che vertevano su periodi non identici. D'ora in poi il periodo coperto dalla relazione generale unica coinciderà con l'anno civile e tratterà globalmente l'attività delle tre Comunità in un quadro unico ; nei singoli capitoli verranno esposti tutti gli aspetti dell'attività comunitaria, che riguardino la CEE, la CEECA o l'Euratom.

Ad esempio il capitolo II (*Instaurazione e funzionamento del mercato comune*) tratta dell'unione doganale e della libera circolazione delle merci sia per i prodotti di competenza della CEE o della CEECA che dell'Euratom ; e così la politica di concorrenza è vista in funzione dell'applicazione degli articoli 65 e 66 del trattato di Parigi ed 85 e 86 del trattato di Roma ; il capitolo concernente la politica energetica riunisce ad esempio le attività relative alle singole fonti di energia quali il carbone, gli idrocarburi e l'energia nucleare.

Un importante capitolo concernente la politica sociale puntualizza in un unico contesto le attività, parallele o convergenti, delle tre Comunità in tale settore.

A seguito della fusione degli esecutivi, talune parti delle precedenti relazioni generali, come ad esempio quelle concernenti la politica delle strutture industriali, la politica delle ricerche e tecnologica, sono discusse a parte in modo da sottolineare l'importanza che la nuova Commissione attribuisce per l'avvenire a tali problemi.

La relazione è costituita da un'introduzione (7 pagine) e da 8 capitoli :

Capitolo I : *l'entrata in vigore del trattato di fusione ;*

Capitolo II : *l'instaurazione ed il funzionamento del mercato comune* (unione doganale e libera circolazione delle merci, politica di concorrenza, politica fiscale, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, ravvicinamento delle legislazioni e creazione di un diritto europeo). L'interpenetrazione dei mercati e gli effetti del mercato comune sui consumatori costituiscono gli aspetti esaminati nella parte fiscale del capitolo ;

Capitolo III : *la politica economica generale* (analisi congiunturale per il 1967, politica congiunturale, obiettivi generali nel settore carbone ed acciaio, politica economica a medio termine, politica finanziaria, monetaria e di bilancio, Banca europea per gli investimenti) ;

Capitolo IV : *realizzazione dell'unione economica* (politica agricola comune, politica energetica, politica industriale, politica di investimento carbone e acciaio, politica dei trasporti, politica regionale, politica sociale, politica di ricerca e tecnologica) ;

Capitolo V : *ricerca e sviluppo nucleari* (compimento del secondo programma quinquennale, esecuzione del programma di ricerche e di investimenti, diffusione di cognizioni, ecc.) ;

Capitolo VI : *le relazioni esterne della Comunità* (le domande di adesione della Gran Bretagna e di altri paesi europei, l'associazione della Grecia e della Turchia, l'adesione dei SAMA, gli accordi commerciali con la Comunità, le relazioni esterne e la politica commerciale della Comunità) ;

Capitolo VII : *le istituzioni e gli organi della Comunità* (il Parlamento, il Consiglio, la Corte di giustizia, il Comitato economico e sociale, il Comitato consultivo della CEECA, il Comitato scientifico e tecnico dell'Euratom, il Comitato monetario, il Comitato per la politica congiunturale, il Comitato di politica economica a medio termine, il Comitato di politica finanziaria, il Comitato consultivo della ricerca nucleare. La parte concernente la Commissione tratta dei problemi amministrativi e di bilancio connessi all'entrata in vigore del trattato di fusione degli esecutivi ed altresì degli ex servizi comuni) ;

Capitolo VIII : *il diritto comunitario* (l'ordinamento giuridico comunitario e l'interpretazione delle norme fondamentali del diritto comunitario nei tre trattati).

Nell'introduzione la nuova Commissione enumera i compiti considerati prioritari e segnala gli obiettivi che si propone di perseguire dopo l'entrata in vigore del trattato di fusione. Sono in particolare precisati gli orientamenti che la Commissione intende proporre alla Comunità in taluni settori ai quali il concentramento di mezzi conseguente alla fusione permetterà d'imprimere nuovi impulsi.

La prima relazione generale descrive le attribuzioni dei membri della Commissione unica, e dà l'elenco dei gruppi di lavoro costituiti in seno alle stessa per il coordinamento interno e per la preparazione dei lavori.

